

Civile Ord. Sez. 2 Num. 17452 Anno 2020

Presidente: GORJAN SERGIO

Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 20/08/2020

ORDINANZA

sul ricorso 26204-2016 proposto da:

██████████, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVESTRO II 21, presso lo studio dell'avvocato PAOLA TORTORA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TUCCILLO;

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **controricorrente** -

avverso il decreto n. cron. 5639/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositato il 09/11/2016;

2019

2566

82

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/12/2019 dal Consigliere GIUSEPPE DE
MARZO;

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a signature or a mark.]

[Handwritten mark, possibly initials.]

[Handwritten mark, possibly initials.]

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza depositata il 9 novembre 2016, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta dall'avv. [REDACTED] avverso il decreto del giudice di pace di Afragola con il quale era stata disattesa l'istanza di liquidazione dei compensi per l'assistenza prestata, quale difensore d'ufficio, in favore di [REDACTED]

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che, in difetto, come nella specie, di un provvedimento attestante l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, la corresponsione del compenso in favore del difensore d'ufficio presuppone la dimostrazione dell'inutile esperimento delle procedure per il recupero del relativo credito, ai sensi degli artt. 116, primo comma, e 117, primo comma, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; b) che siffatte procedure non possono essere identificate nelle mere informative assunte per la individuazione del reale domicilio dell'obbligato.

3. Avverso tale ordinanza l'avv. [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione, rilevando che l'attività di ricerca degli imputati, come confermato anche dal tentativo di notifica dell'atto di messa in mora successivo alla presentazione del ricorso, sarebbe stata assolutamente vana, dal momento che [REDACTED] risultavano soggetti privi di fissa dimora.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 cit., «l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato [...]



quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali».

Ai sensi del successivo art. 117, «l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato[...]».

Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'irreperibilità dell'assistito, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, è una situazione sostanziale e di fatto, indipendente dall'emissione del decreto ex artt. 159 e 160 cod. proc. pen., anche se essa non coincide con la mera circostanza che lo straniero sia senza fissa dimora in Italia (Cass. 7 aprile 2014, n. 8111). Ne consegue che il difensore d'ufficio, il quale chieda la liquidazione del compenso per la difesa dell'imputato straniero i cui dati anagrafici siano conosciuti con sicurezza, ha l'onere di provare che questo sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, che sia impedito il recupero del credito all'estero.

Tale puntualizzazione, tuttavia, va colta appunto nella sua dimensione di effettiva esigibilità e utilità di tali ricerche.

Non casualmente proprio la sentenza appena citata, in motivazione, dichiara esplicitamente di aderire a Cass. 20 luglio 2010, n. 17021, secondo la quale in tema di patrocinio a spese dello Stato, relativo ad imputato od indagato irreperibile, la condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale l'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale.

Ora, tale è appunto la situazione ricorrente nel caso di specie.

E il vano tentativo di notifica dell'avviso di mora anche dopo la proposizione del ricorso rende palese l'inutilità – anche in termini di costo – di ulteriori attività finalizzate a rintracciare i due assistiti.

2. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo con il quale si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nonché omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione, rilevando che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla questione della legittimazione dell'opponente, messa in discussione dal decreto opposto del giudice di pace, il quale aveva rilevato che l'avv. ████████ non risultava iscritto nell'elenco di cui all'art. 5, secondo comma, della l. 6 marzo 2001, n. 60.

Peraltro, il Tribunale non ha fondato su tale *ratio decidendi* le proprie conclusioni, talché ogni valutazione in questa sede rimane preclusa.

3. All'accoglimento del primo motivo segue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, altro magistrato, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; in relazione al disposto accoglimento, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 03/12/2019

IL CAPO UFFICIO
Dot.ssa Giuseppina L'Urso

Il Presidente
Sergio Gorjan